

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «*de minimis*», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi¹.

Come previsto dagli stessi Regolamenti «*de minimis*»², quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto «*de minimis*», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti «*de minimis*»², le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto «*de minimis*» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento) o nell'arco di tre anni, **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2023/2832 del 13 dicembre 2023, Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e Reg. (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 all'articolo 3 è previsto che qualora la concessione di nuovi aiuti «*de minimis*» comporti il superamento del massimale, i nuovi aiuti non beneficino del regolamento di riferimento.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «*de minimis*», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa**

¹ Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

² Regolamenti (UE) *de minimis*, n. 2023/2831 *de minimis* generale e n. 2023/2832 *de minimis* SIEG

richiedente, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE-Regolamento n. 1408/2013/UE/e ss.mm.-
Regolamento n. 717/2014/UE e ss.mm.**

«Impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Si precisa che per gli aiuti de minimis SIEG, concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2832, l'ultimo periodo dell'articolo 2, paragrafo 2 statuisce: “Tuttavia, le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale che non hanno relazioni tra loro eccetto il loro legame diretto con gli stessi organismi pubblici o con le stesse entità senza scopo di lucro non sono considerate un'impresa unica ai sensi del presente regolamento”.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Come specificato sopra, il periodo di riferimento per i regolamenti de minimis del settore agricolo e del settore pesca si basa sull'esercizio finanziario in corso e sui due esercizi precedenti, mentre per i nuovi regolamenti del settore generale e SIEG il periodo temporale è costituito dall'arco di tre anni.

Il punto 1 della Sezione B, pertanto, va compilato solo in caso di applicazione dei regolamenti de minimis del settore agricolo e del settore pesca.

Per “esercizio finanziario” si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

I regolamenti «de minimis» (n. 2023/2831-1408/2013 e 717/2014) dettano specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente.

Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla “Sezione trasparenza” disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «de minimis» di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «de minimis» nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti «de minimis» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€.

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** e di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «de minimis» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha “ereditato” in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «de minimis» nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «de minimis» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo «de minimis», detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione degli aiuti «de minimis» per effetto del superamento del massimale pertinente in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo «de

minimis» dove **vanno**, infatti, **indicati** gli **aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati** dall'impresa **al momento della sottoscrizione del Modulo «de minimis»**, **ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime «de minimis»** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruiti in regime «de minimis»).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo «de minimis»**.

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in «de minimis» - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti «de minimis», disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE «de minimis»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto «de minimis»
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo «de minimis», l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Da Regolamento 2023/2831/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura solo nel caso specifico in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in «de minimis» pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in «de minimis», pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.